



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

### ORDINANZA Nr. 66 DEL 27.07.2018

**OGGETTO: GIOCHI POPOLARI E GARA DEI BAMBINI  
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA  
MODIFICHE VIABILITA'**  
(art. 7. Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	MALACARI Giovambattista Presidente pro tempore Atletica Avis Curinga	Protocollo	4492	Data	12.07.2018
Località	C.SO GARIBALDI (DA INCROCIO VIA C. COLOMBO FINO A PIAZZA IMMACOLATA) - PIAZZA SAN FRANCESCO – PIAZZA DIAZ – VIA VILLA.				
Periodo di validità	<b>02 – 03 AGOSTO 2018</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 20:30 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>				
Motivo	"GIOCHI POPOLARI" E GARA PER BAMBINI.				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 5 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

1. **L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	C.SO GARIBALDI (DA INCROCIO VIA C. COLOMBO FINO A PIAZZA IMMACOLATA) – PIAZZA SAN FRANCESCO – PIAZZA DIAZ – VIA VILLA.				
Periodo di validità	<b>02 – 03 AGOSTO 2018</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 20:30 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>				

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **che dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.** Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del **RICHIEDENTE**, che avrà altresì l'incarico di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione di tutte le attrezzature, segnaletica stradale, transenne e gli eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere recata al seguito ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga ;
- Sig. Malacari Giovambattista, organizzatore manifestazione;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 27.07.2018

Il Responsabile della Polizia Locale F.to Vice Com. Cannella Antonino
--



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

### ORDINANZA Nr. 66 DEL 27.07.2018

**OGGETTO: GIOCHI POPOLARI E GARA DEI BAMBINI  
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA  
MODIFICHE VIABILITA'**  
(art. 7. Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	MALACARI Giovambattista Presidente pro tempore Atletica Avis Curinga	Protocollo	4492	Data	12.07.2018
Località	C.SO GARIBALDI (DA INCROCIO VIA C. COLOMBO FINO A PIAZZA IMMACOLATA) - PIAZZA SAN FRANCESCO – PIAZZA DIAZ – VIA VILLA.				
Periodo di validità	<b>02 – 03 AGOSTO 2018</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 20:30 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>				
Motivo	"GIOCHI POPOLARI" E GARA PER BAMBINI.				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 5 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

- L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	C.SO GARIBALDI (DA INCROCIO VIA C. COLOMBO FINO A PIAZZA IMMACOLATA) – PIAZZA SAN FRANCESCO – PIAZZA DIAZ – VIA VILLA.				
Periodo di validità	<b>02 – 03 AGOSTO 2018</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 20:30 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>				

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **che dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.** Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del **RICHIEDENTE**, che avrà altresì l'incarico di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione di tutte le attrezzature, segnaletica stradale, transenne e gli eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere recata al seguito ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga ;
- Sig. Malacari Giovambattista, organizzatore manifestazione;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 27.07.2018

Il Responsabile della Polizia Locale F.to Vice Com. Cannella Antonino
--



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

### ORDINANZA Nr. 66 DEL 27.07.2018

**OGGETTO: GIOCHI POPOLARI E GARA DEI BAMBINI  
ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA  
MODIFICHE VIABILITA'**  
(art. 7. Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	MALACARI Giovambattista Presidente pro tempore Atletica Avis Curinga	Protocollo	4492	Data	12.07.2018
Località	C.SO GARIBALDI (DA INCROCIO VIA C. COLOMBO FINO A PIAZZA IMMACOLATA) - PIAZZA SAN FRANCESCO – PIAZZA DIAZ – VIA VILLA.				
Periodo di validità	<b>02 – 03 AGOSTO 2018</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 20:30 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>				
Motivo	"GIOCHI POPOLARI" E GARA PER BAMBINI.				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 5 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

- L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	C.SO GARIBALDI (DA INCROCIO VIA C. COLOMBO FINO A PIAZZA IMMACOLATA) – PIAZZA SAN FRANCESCO – PIAZZA DIAZ – VIA VILLA.				
Periodo di validità	<b>02 – 03 AGOSTO 2018</b>				
Orario di validità	<b>DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 20:30 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>				

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **che dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto**. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del **RICHIEDENTE**, che avrà altresì l'incarico di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione di tutte le attrezzature, segnaletica stradale, transenne e gli eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere recata al seguito ed esibita agli organi competenti in caso di controllo.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga ;
- Sig. Malacari Giovambattista, organizzatore manifestazione;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 27.07.2018

Il Responsabile della Polizia Locale F.to Vice Com. Cannella Antonino
--